




IL TRIBUNALE DI CASSINO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati


dott. Amedeo Ghionni

Presidente,


dott. Gabriele Sorde

Giudice,

dott. Andrea Pettenati

Giudice relatore,

Cauc. Rev. 0/14
Cron. 0/14

EX Parte Creditors
Rivista di Informazione Giuridica

nell'ambito della procedura di Concordato Preventivo n. 14 ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta l'istanza depositata in data 15/09/14 con cui la società debitrice ha chiesto di essere autorizzata a sciogliersi da n. 2 contratti di *leasing*;
letto il parere favorevole del Commissario Giudiziale in data 24/09/14;
udite le parti comparse all'udienza del 20/10/14,

OSSERVA

La società debitrice ha chiesto al Tribunale, prima della scadenza del termine concesso ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., l'autorizzazione allo scioglimento di due contratti di *leasing*. Successivamente, prima della decisione definitiva del Tribunale sull'istanza, ha depositato la proposta concordataria ed il relativo piano corredati dalla relazione del professionista attestatore. Sull'istanza è stato instaurato il contraddittorio con i terzi contraenti coinvolti dalla domanda (in applicazione del principio esposto da App. Venezia, 30/01/14) e costoro non sono comparsi in udienza per opporsi allo scioglimento.

Ciò premesso, si osserva che l'istituto in oggetto rappresenta una novità normativa, introdotta dall'art. 33, lett. d), del D.L. 22/06/12, convertito con modificazioni con la Legge n. 134/12. L'ambito di applicazione ed i criteri di vaglio della fondatezza della richiesta da parte dell'Autorità Giudiziarie formano oggetto di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale; purtuttavia, pare preferibile - ed invero dominante - la tesi che ravvisa nell'istituto uno strumento incentivante il ricorso al concordato preventivo, volto a rilanciare ovvero a meglio liquidare l'azienda in crisi.

In quest'ottica, è evidente che tra il ricorrente ed il terzo contraente si crea una situazione di squilibrio a vantaggio dell'impresa in concordato; tuttavia, sul piano sistematico l'opzione del

legislatore è senza dubbio non incoerente, seppure soltanto ove si bilancino - ovviamente in un'ottica di parziale riequilibrio - le conseguenze derivanti dall'accoglimento della domanda.

Una prima forma di riequilibrio è introdotta direttamente dal legislatore: a fronte dello scioglimento del contratto, infatti, è previsto il riconoscimento di un'indennità, tesa a ristorare integralmente la controparte dal danno conseguente al venir meno del rapporto contrattuale. È pur vero che l'indennità si traduce in un credito chirografario pagato dalla massa concorsuale come credito anteriore alla apertura della procedura, ma è altresì vero che il legislatore ha introdotto tale opzione proprio per favorire l'imprenditore in crisi e, del resto, l'incapacità di far fronte agli impegni assunti contrattualmente da parte dell'impresa in crisi non potrebbe che portare, sul piano strettamente civilistico, ad una risoluzione del contratto per inadempimento con diritto al risarcimento del danno, di fatto corrispondente alla predetta indennità.

Ulteriori profili di tutela non tipizzati sono, tuttavia, configurabili anche nell'ottica del divieto di abuso del concordato, vale a dire con riferimento alle ipotesi in cui all'ottenimento dello scioglimento contrattuale non segua poi la conclusione della procedura concordataria per fatto imputabile alla parte, la quale intenda utilizzare lo strumento di cui all'art. 169 bis L.F. solo per interrompere un contratto ritenuto eccessivamente gravoso per l'impresa, senza con ciò realmente voler perseguire la strada concordataria. Non è questa la sede per approfondire tale prospettiva prettamente risarcitoria, ma il richiamo è indubbiamente utile a mettere in guardia la società debitrice ed a chiarire che la *ratio* di lavoro è prevista solo per l'imprenditore che legittimamente ricorre al concordato preventivo. La stessa terminologia giuridica utilizzata avalla la tesi prospettata: lo scioglimento del contratto, infatti, individua una categoria volutamente diversa dalla risoluzione e sta a dimostrare che la preminenza dell'interesse di una parte contrattuale sull'altra è attribuita dall'ordinamento per ragioni di *favor* a chi ricorre al concordato preventivo per risolvere effettivamente lo stato di crisi o di insolvenza. Il riferimento all'indennità - tipicamente connessa ad un'attività lecita - avvalorata ulteriormente quanto affermato, sdoppiando la propria anima, per così dire, tra l'aspetto statico, connesso ad un diritto potestativo autorizzato dall'autorità giudiziaria, e quello dinamico, teso invece a ristorare integralmente la controparte dei pregiudizi economici conseguenti ad una scelta imposta e subita.

Alla luce delle predette considerazioni, il Tribunale non può rigettare l'istanza di scioglimento del contratto se non per ragioni connesse all'incongruenza con la proposta concordataria (ragione per la quale l'eventuale ammissione dell'istanza nella fase precedente il deposito della proposta presuppone la necessaria, seppure sintetica, *disclosure* sulle finalità della procedura, per consentire un vaglio consapevole da parte del Tribunale, anche alla luce dei presumibili effetti stabilizzati dello scioglimento nell'ipotesi di mancata conclusione della procedura concordataria),

poiché ogni ulteriore e diverso giudizio - ivi compreso quello circa la convenienza per gli stessi creditori - comporterebbe un esame circa l'opportunità economica e la meritevolezza della proposta, valutazione che, tuttavia, esula dal sindacato sulla causa concreta.

Nemmeno possono essere valorizzati i pregiudizi subiti dalla controparte in relazione allo scioglimento del vincolo contrattuale - peraltro non esplicitati dalle società di *leasing*, che, pure compilate, hanno ritenuto di non comparire all'udienza fissata per la loro audizione - se non nei limiti di un sindacato prettamente giuridico, ovvero di legittimità ed ammissibilità nei confini imposti dallo stesso art. 169 *bis* L.F. e dalle norme imperative dell'ordinamento. Ciò, del resto, è a dirsi anche perché il procedimento *de quo* è bifasico: nella valutazione sull'autorizzazione allo scioglimento si soppesa l'interesse della massa dei creditori; in quello di determinazione dell'indennizzo l'interesse dell'altro contraente. Conseguentemente, la tutela del terzo contraente è succedanea - e non preventiva - e trova la propria sede sul piano indennitario o risarcitorio, profili che, peraltro, all'evidenza esulano dalle competenze del Tribunale Fallimentare.

Ciò detto, deve immediatamente premettersi che dalla lettura della proposta concordataria della [redacted] emerge come lo scopo della procedura sia solo quello di liquidare tutti i beni, circostanza, questa, senza dubbio molto rilevante poiché, per le premesse giuridiche fatte, il vaglio giudiziale di fondatezza della domanda deve essere mosso unicamente sulla compatibilità e funzionalità alla realizzazione della proposta concordataria - ebbene, proprio l'assenza di volontà nella prosecuzione della azienda rende di per se del tutto reguina la richiesta di scioglimento dal contratto di *leasing*: il bene concesso in locazione finanziaria, infatti, non verrà mai più usato per lo svolgimento dell'attività di impresa.

Il piano concordatario, inoltre, espressamente contempla l'ipotesi dello scioglimento e la relativa attestazione di fattibilità è anche ad esso riferita.

Per quanto attiene, invece, all'eventuale svalutazione della azienda ed all'imputabilità o meno di tale fatto agli organi della [redacted], si tratta di elementi inadonei a determinare il rigetto dell'istanza di scioglimento perché essi assumono una diversa - e pregnante - rilevanza in relazione ai dedotti profili indennitari o risarcitori. Inoltre, il mancato richiamo - nell'art. 169 L.F. - agli artt. 42, 43 e 44 L.F. è espressione di una volontà legislativa di trattamento differenziato rispetto alla procedura fallimentare; l'assenza di spossessamento dell'imprenditore, ed anzi la espressa attribuzione dei poteri di gestione ordinaria della società in concordato (art. 161 e 167 L.F.) - confermano, al contrario, la possibile variazione delle masse attive e passive durante la procedura, salvo l'introduzione di disposizioni volte a salvaguardare il patrimonio, nell'interesse dei creditori, attraverso un meccanismo di autorizzazioni giudiziali o revoca degli atti frodati (art. 173 L.F.).

Infine, per uno dei due contratti è stata già inviata alla [redacted] una comunicazione di risoluzione con contestuale richiesta di restituzione del bene, per cui addirittura non si pone il problema di valutare la volontà della controparte contrattuale, atteso che quest'ultima ha già manifestato la volontà di risolvere il contratto.
In conclusione va autorizzato quanto richiesto.

P.Q.M.

autorizza lo scioglimento della [redacted] dai seguenti contratti:

1. contratto di *leasing* n. [redacted] (già n. [redacted]) concluso il 02/12/11 con la società [redacted]
2. contratto di *leasing* n. [redacted] (già n. [redacted]) concluso il 19/07/11 con la società [redacted]

Si comunichi al Commissario Giudiziale, il quale avrà cura di darne avviso alla società debitrice ed alle società interessate.

Cassino. 29 OTT. 2014

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot. [redacted] BOLLUCCIO

Il Presidente
Il Giudice relatore

reputata [redacted] [redacted]
di Cassino il 29 OTT. 2014

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot. [redacted] BOLLUCCIO